Deliberazione n. 47/2026/PASP

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario (relatore)

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il regolamento delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii., sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 111/CP/2023 del 14 aprile 2023 (versione aggiornata n. 1-2023);
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii., recante il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito indicato per brevità come TUSP) e, in particolare, l'art. 5, cc. 3 e 4, così come modificato dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1 e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, in vigore dal 27 agosto 2022;

VISTA la delibera della Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022;

VISTA la nota prot. n. 2497 del 5 ottobre 2022, a firma del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige – Sede di Trento con la quale è stata inviata l'informativa agli enti interessati della modifica al TUSP e, in particolare, delle modalità di trasmissione dei provvedimenti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni, attraverso la posta elettronica certificata;

VISTA la nota del Comune di Tenno del 1° aprile 2026, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 779 di pari data, con la quale il Segretario comunale ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 24 marzo 2026 relativa all' "Acquisizione di quote societarie della Società Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A. (GEAS S.p.A.)".

VISTA la nota a firma del magistrato istruttore prot. n. 813 del 16 aprile 2026 con la quale sono stati chiesti chiarimenti e documentazione integrativa;

VISTA la richiesta di proroga termini per il riscontro istruttorio del Comune del 22 aprile 2026 prot. 2336 (prot. Cdc n. 828 di pari data) concessa con nota prot. 830 del 23 aprile 2026.

VISTA la nota del Comune del 7 maggio 2026 prot. n. 2613 e relativi allegati, acquisita al protocollo di questa Sezione con numero 934 di pari data, nonché le ulteriori integrazioni istruttorie di cui alle note del Comune dell'11 e 12 maggio acquisite al protocollo di questa Sezione con numero 947 e numero 967.

VISTO il decreto n. 9/2026 del 3 aprile 2026 con il quale il Presidente della Sezione ha designato il magistrato relatore Ref. Carmine Pepe;

VISTA l'ordinanza n. 10/2026 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, Ref. Carmine Pepe;

FATTO

Con provvedimento n. 11 del 24 marzo 2026, il Comune di Tenno ha deliberato:

"*…2. di disporre l'acquisizione di n. 1.239 azioni della società "Società Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A." in sigla Geas S.P.A., con sede in Tione di Trento (TN), C.F. 01811460227, per un valore complessivo di € 1.499,68 (€ 1,210395 cadauna) pari allo 0,11 % del capitale sociale della Società, direttamente da Geas S.P.A. (azioni proprie in portafoglio);*

3.di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

4.di approvare l'allegato "Relazione ex artt. 4 e 5 D.lgs. 175/2016 – Motivazione analitica per l'acquisto da parte del Comune di Tenno di azioni in Geas S.p.A.", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono illustrate le motivazioni inerenti l'acquisto della partecipazione e in cui sono contenute le valutazioni sul possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 175/2016;

5.di approvare ed aderire allo Statuto della società per azioni "Giudicarie Energia Acqua e Servizi S.p.A." in sigla Geas S.p.A., allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

6.di approvare altresì la convenzione parasociale tra i soci di "Giudicarie Energia Acqua e Servizi S.p.A." in sigla Geas S.p.A. per l'esercizio del controllo analogo congiunto, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

7.di dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea degli aiuti di Stato alle Imprese;

8.di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi euro 1.499,68, nel Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026, alla codifica 3.01.01.02.002 cap. 3581 di nuova istituzione; …".

Il Comune ha altresì trasmesso:

1) la "Relazione ex artt. 4 e 5 D.lgs. 175/2016 – *Motivazione analitica per l'acquisto da parte del Comune di Tenno di azioni in Geas S.p.A.*" (Allegato punto 4 delibera n. 11/2026), in cui sono illustrate le motivazioni inerenti all'acquisto della partecipazione e le valutazioni sulla sussistenza dei requisiti previsti dal D.lgs. 175/2016;

2) lo Statuto della società per azioni Geas S.p.A. (Allegato punto 5 delibera n. 11/2026);

3) la convenzione parasociale tra i soci di Geas S.p.A. per l'esercizio del controllo analogo congiunto (Allegato punto 6 delibera n. 11/2026).

Con la nota del 16 aprile 2026 è stata formulata una richiesta istruttoria al fine di acquisire ulteriore documentazione ed elementi istruttori, cui l'Ente ha fornito puntuale riscontro.

DIRITTO

Con la delibera n. 11/2026 il Comune di Tenno ha inteso aderire alla compagine sociale di "Società Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A." (in seguito anche solo GEAS), ai fini della gestione, attraverso l'affidamento *in house*, alcune attività inerenti alla gestione del servizio idrico

e ulteriori attività, alcune qualificate come "eventuali" altre ancora indicate con una formula aperta ("*ulteriori prestazioni contenute nell'oggetto sociale che si rendessero necessarie in funzione delle esigenze del Comune* ") come meglio illustrato nella Relazione allegata alla delibera n. 11/2026.

Preliminarmente si osserva che, da quanto agli atti, l'operazione societaria non è stata ancora perfezionata mediante la stipula degli atti privatistici consequenziali sicché in conformità alle indicazioni della delibera della Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 - la deliberazione consiliare può essere utilmente sottoposta al vaglio del giudice contabile, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP.

1. Considerazioni preliminari e di carattere generale.

1.1. L'operazione sottoposta all'esame della Sezione non si esaurisce nell'acquisto di una partecipazione societaria, ma si inserisce in una più ampia scelta organizzativa dell'Ente, volta a utilizzare la società quale modulo gestionale per l'affidamento diretto di servizi di interesse dell'amministrazione. L'acquisizione della partecipazione costituisce, in tale prospettiva, il presupposto soggettivo per la successiva instaurazione di rapporti *in house*.

Il controllo intestato alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP, pertanto, deve essere svolto avendo riguardo non soltanto alla sostenibilità dell'esborso necessario per l'acquisizione della quota, ma anche alla coerenza complessiva dell'operazione rispetto ai parametri di cui agli artt. 4, 5, 7, 8 e 16 del TUSP, nonché, per quanto attiene ai successivi affidamenti diretti, ai principi posti dal Codice dei contratti pubblici in materia di *in house providing*.

1.2. Sempre in via preliminare, si segnala come l'operazione in esame ha ad oggetto principalmente servizi idrici, materia cui la Sezione si è già pronunciata con la deliberazione n. 80/2024/PASP. Va tuttavia chiarito che, a differenza del precedente ora richiamato, nella specie non viene in rilievo un'ipotesi di affidamento *in house* dell'intero servizio idrico, bensì alcuni limitati segmenti di esso che resta, nel suo complesso, gestito in economia dall'amministrazione comunale in coerenza con le previsioni di legge provinciale.

A tal proposito, in sede istruttoria il Comune ha fornito diffusi chiarimenti sulle attuali modalità di gestione del servizio idrico e di affidamento delle singole attività rientranti nel perimetro dell'operazione. In particolare, il Comune ha comunicato che, nel corso del 2022, è stato predisposto un piano industriale di sostenibilità in forma semplificata, ai sensi dell'art. 10, comma 6-bis, della l.p. 17 giugno 2004, n. 6, precisando tuttavia che lo stesso non risulta ancora aggiornato. Tale documento si colloca nella cornice normativa provinciale che, per le gestioni comunali in economia, richiede una verifica minima della sostenibilità tecnico-organizzativa ed

economica del servizio. Nel caso di specie, il piano appare connesso alla più ampia attività di ricognizione delle esigenze di investimento del servizio idrico, avviata anche in relazione alla programmazione 2021-2027 e al "Piano acquedotti". In tale contesto GEAS S.p.A. ha già svolto un ruolo tecnico significativo, essendo stata incaricata, nel 2020, del monitoraggio e della verifica delle opere infrastrutturali della rete idrica comunale, con predisposizione del Fascicolo integrato acquedotto e del Piano degli interventi 2021-2027, nonché, successivamente, di attività di aggiornamento del portale SIR, gestione delle non conformità, supporto nei prelievi e predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa per gli interventi finanziati nell'ambito del PNRR.

Ne consegue che il piano industriale semplificato, pur non potendo sostituire una specifica valutazione economico-finanziaria dei futuri affidamenti *in house*, costituisce un elemento istruttorio utile a dimostrare l'esistenza di un fabbisogno tecnico-organizzativo già oggetto di ricognizione e la continuità del ruolo di GEAS quale soggetto dotato di competenze specialistiche nella gestione e programmazione degli interventi sul servizio idrico comunale.

1.3. Il medesimo piano dà atto del contesto normativo nell'ordinamento provinciale della materia dei servizi pubblici locali e del servizio idrico. Come già osservato dalla Sezione nella citata deliberazione n. 80/2024/PASP, il quadro provinciale presenta profili di peculiarità e, al contempo, di non completa implementazione degli ambiti territoriali ottimali. Ne deriva che molti Comuni continuano a operare in un assetto nel quale la gestione in economia, l'affidamento di singoli segmenti tecnici e il ricorso a moduli societari *in house* convivono quali soluzioni organizzative intermedie, in attesa di una più stabile e omogenea riorganizzazione del servizio su scala provinciale.

1.4. La Sezione, inoltre, ha già avuto modo di esaminare operazioni di adesione a GEAS da parte di enti locali trentini. In particolare, con deliberazione n. 70/2023/PAR, relativa al Comune di Spormaggiore, e con deliberazione n. 38/2024/PASP, relativa al Comune di Cavedine è stata valutata l'acquisizione di azioni GEAS quale operazione finalizzata all'affidamento *in house* di interventi specialistici sulla rete idrica e di ulteriori prestazioni comprese nell'oggetto sociale, dando rilievo alla natura di società di sistema a capitale interamente pubblico, alla prevalenza dell'attività svolta in favore dei soci, nonché agli strumenti statutari e parasociali di controllo analogo congiunto. La Sezione, in detti precedenti, ha valorizzato il collegamento funzionale tra la partecipazione e l'affidamento di servizi rientranti nelle finalità istituzionali dell'ente, la possibilità di concentrare competenze tecniche utili per una migliore programmazione degli

interventi, nonché la flessibilità del modello *in house* rispetto alle sopravvenienze gestionali proprie dei servizi locali.

Tali precedenti, pur non determinando alcun automatismo valutativo, dovendo ogni deliberazione di acquisizione essere esaminata alla luce dello specifico apparato motivazionale e istruttorio predisposto dall'ente, consentono di collocare l'operazione del Comune di Tenno in una linea già nota alla Sezione.

1.5. Alla luce di tale cornice, l'oggetto del presente controllo consiste nel verificare se, nello specifico caso del Comune di Tenno, l'acquisizione della partecipazione risulti sorretta da un apparato motivazionale sufficiente, proporzionato al valore dell'operazione e idoneo a dimostrare la coerenza della scelta con le finalità istituzionali dell'ente, con i requisiti dell'*in house providing* e con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Anticipando le conclusioni del presente parere, si ritiene che anche nel caso di specie non sussistano elementi ostativi all'operazione, pur con le osservazioni che di seguito si formulano.

2. Sull'ambito applicativo oggettivo del controllo ex art. 5 TUSP.

Si ritiene che l'atto trasmesso rientri nell'ambito applicativo oggettivo dell'art. 5 del TUSP.

2.1. Sul piano soggettivo, l'atto è stato adottato da un Comune, rientrante tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e tra gli enti locali espressamente considerati dal TUSP.

2.2. Sul piano oggettivo, la deliberazione consiliare è espressione della volontà dell'Ente di acquisire una partecipazione diretta in una società già costituita. L'atto rientra, pertanto, nell'ambito applicativo dell'art. 5, comma 3, del TUSP, che assoggetta al controllo della Corte dei conti gli atti deliberativi di costituzione di società e di acquisizione di partecipazioni, dirette o indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni.

2.3. La circostanza che l'acquisizione abbia valore economico contenuto non esclude l'assoggettamento dell'atto al controllo previsto dal TUSP, atteso che la norma non contempla soglie quantitative di rilevanza. Tale dato rileva, tuttavia, nella modulazione dell'intensità dell'onere motivazionale, dovendosi il controllo conformare, secondo le indicazioni delle Sezioni riunite, a criteri di proporzionalità rispetto alla complessità e all'impatto dell'operazione.

3. Rispetto delle regole di competenza e del contenuto motivazionale (artt. 7-8 TUSP).

3.1. L'atto risulta adottato dal Consiglio comunale, organo competente ai sensi degli artt. 7 e 8 del TUSP, trattandosi di acquisizione di partecipazione in società già costituita da parte di un ente locale.

3.2. La deliberazione è corredata da una relazione predisposta ai sensi degli artt. 4 e 5 del TUSP,

dal parere dell'organo di revisione, dallo Statuto della società e dalla convenzione parasociale. Risulta altresì effettuata la trasmissione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del TUSP e dell'art. 21-bis della legge n. 287/1990.

2.3. Sotto il profilo formale, l'atto appare dunque riconducibile al modello procedimentale previsto dal TUSP. L'istruttoria ha consentito di acquisire elementi ulteriori idonei a integrare il quadro conoscitivo posto a base della valutazione della Sezione.

4. Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP).

4.1. La società GEAS S.p.A. riveste la forma di società per azioni, tipologia societaria ammessa dall'art. 3 del TUSP. Lo Statuto prevede la partecipazione totalitaria pubblica e contempla, tra le attività rientranti nell'oggetto sociale, l'esercizio delle attività che concorrono a integrare il servizio idrico integrato, nonché una pluralità di ulteriori attività e servizi pubblici nei settori dell'energia, dei rifiuti, della pubblica illuminazione, della mobilità, della videosorveglianza, della committenza e dei servizi amministrativi a favore dei soci.

4.2. Le attività riferite al servizio idrico, alla gestione delle reti acquedottistiche, al controllo della qualità dell'acqua e agli adempimenti connessi alle concessioni di derivazione, rientrano tra le attività riconducibili alla produzione di servizi di interesse generale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP, ovvero all'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente e allo svolgimento delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), del medesimo decreto.

4.3. La stretta necessità della partecipazione deve essere valutata non in astratto, ma in relazione al concreto fabbisogno organizzativo dell'Ente e al contesto territoriale di riferimento. Nel caso di specie, la relazione e i chiarimenti istruttori evidenziano che il Comune di Tenno gestisce attualmente in economia il servizio idrico e ha già fatto ricorso a competenze tecniche specialistiche per attività di monitoraggio, progettazione, aggiornamento delle banche dati, gestione delle non conformità, controllo della qualità dell'acqua, supporto nei rapporti con le autorità competenti e interventi di riduzione delle perdite. Tali attività denotano la presenza di un fabbisogno tecnico non meramente occasionale, collegato alla gestione e al progressivo adeguamento delle infrastrutture idriche.

4.4. La partecipazione in GEAS non appare, dunque, allo stato degli atti, diretta a consentire un generico ricorso allo strumento societario, ma a stabilizzare un modulo organizzativo coerente con servizi già ricompresi nelle funzioni comunali e già emersi come necessari nella concreta gestione amministrativa. La società, per oggetto statutario e per esperienza operativa documentata, risulta specializzata in ambiti coincidenti o comunque funzionalmente connessi al servizio idrico e ai servizi pubblici locali di interesse comunale.

4.5. La relazione motivazionale indica, accanto al servizio idrico (nucleo essenziale dell'operazione), una serie di servizi "eventualmente" affidabili a GEAS: gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, videosorveglianza, manutenzione delle caldaie degli edifici comunali. L'oggetto sociale di GEAS, peraltro, è significativamente ampio (art. 2.1, lett. a-v dello Statuto), e potrebbe astrattamente consentire l'affidamento di un perimetro molto esteso di prestazioni.

L'inclusione di tali servizi nel perimetro dell'attività potenzialmente affidabile alla società non appare, di per sé, integrare un profilo di criticità nell'operazione. Detta "eventualità", infatti, è esplicitamente qualificata dalla relazione come subordinata, per ciascun futuro affidamento, alla valutazione di congruità economica dell'offerta della società (cfr. relazione, parte conclusiva, pag. 12, confermata dalla risposta istruttoria al punto 3, lett. d). Quanto al servizio di gestione dei parcheggi, l'unico tra i servizi "eventuali" già attivato, la risposta istruttoria documenta peraltro che la decisione amministrativa è stata preceduta da una valutazione comparativa (Allegato 26), con motivazione fondata sull'inadeguatezza qualitativa del precedente gestore e dei preventivi acquisiti, oltre che sull'applicazione delle Linee Guida sull'applicazione del principio di rotazione approvate con delibera della Giunta provinciale n. 43 del 23.01.2026.

L'ampiezza dell'oggetto sociale, pertanto, va letta non come abilitazione indifferenziata, ma come cornice statutaria entro la quale ogni futuro conferimento richiederà autonoma motivazione.

A tal proposito la Sezione raccomanda pertanto che l'eventuale affidamento dei servizi ulteriori (videosorveglianza, manutenzione caldaie, e ogni altro servizio rientrante nell'oggetto sociale di GEAS) siano comunque sorretti da motivazione specifica e autonoma che dia conto della riconducibilità del servizio alle finalità istituzionali dell'ente; della convenienza economica raffrontata con *benchmark* di mercato (come peraltro richiamati nella stessa relazione motivazionale), e più in generale, della verifica del rispetto del principio di razionale impiego delle risorse pubbliche.

In tale prospettiva, in sostanza, l'ampiezza dell'oggetto sociale di GEAS deve essere letta non come automatica abilitazione indifferenziata all'affidamento di qualsiasi attività, ma come cornice statutaria entro la quale ciascun socio potrà conferire esclusivamente servizi riconducibili alle proprie funzioni e previa motivazione specifica.

5. Requisiti dell'*in house providing* e controllo analogo congiunto.

5.1. L'affidamento *in house* presuppone, secondo la normativa europea e nazionale, la sussistenza di tre requisiti essenziali: partecipazione pubblica nei limiti consentiti dall'ordinamento; svolgimento della parte più importante dell'attività in favore degli enti controllanti; esercizio, da

parte dell'amministrazione affidante, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, anche in forma congiunta.

Si è avuto modo di sintetizzare i recenti approdi della magistratura contabile in tema di affidamenti *in house* con particolare riferimento al tema del controllo analogo (cfr. la citata delibera di questa Sezione di Controllo n. 80/2024/PASP, nonché cfr. C. Conti, Sez. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 70/2024/PASP e C. Conti, Sez. Contr. Campania. deliberazione n. 101/2023/PASP, *ivi cit.*).

L'aspetto è particolarmente delicato e oggetto di indirizzi non del tutto consolidati (cfr. in tal senso la recente rimessione alla Corte di Giustizia dell'UE disposta da Cons. St., Sez. VII, ord. 2 aprile 2026, n. 2726) proprio nel caso in cui la compagine azionaria sia caratterizzata da una pluralità di enti pubblici con conseguente riduzione delle relative quote (c.d. partecipazioni pulviscolari).

La modesta entità della partecipazione, alle quali corrispondono, secondo le regole societarie ordinarie, limitati poteri sulla *governance* della società, richiedono diversi e rafforzati strumenti al fine di rendere effettiva la sussistenza del *controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi,* per ciascuno degli enti partecipanti.

Tale requisito riveste valenza centrale nell'ambito degli affidamenti *in house*: la sua carenza determinerebbe il venir meno di una condizione legittimante all'affidamento diretto – quale forma di sottrazione al mercato - disposto in favore della società da parte di tutti gli enti-soci, nei confronti dei quali il controllo analogo non fosse ravvisabile (cfr. C. Conti, Emilia-Romagna, deliberazione n. 70/24 *cit.*).

5.2. Ciò posto, lo Statuto di GEAS prevede che la società sia a totale partecipazione pubblica e stabilisce che la società realizzi e gestisca servizi e attività per conto degli enti locali soci in misura superiore all'80 per cento del fatturato annuo. Tale previsione appare coerente, sul piano formale, con l'art. 16 TUSP. I dati di fatturato e l'assetto statutario acquisiti non evidenziano, allo stato, elementi idonei a far dubitare del rispetto del requisito dell'attività prevalente, ferma restando la necessità di costante verifica in sede di revisione periodica delle partecipazioni e di controllo sugli affidamenti.

5.3. Quanto all'elemento del controllo analogo, lo Statuto di GEAS riserva tale finalità a tre disposizioni chiave: l'art. 19 bis (direzione politico-amministrativa "di concerto" tra i soci pubblici, con flussi informativi rafforzati e diritto di consultazione dei libri sociali); l'art. 19 ter (Comitato per l'indirizzo e il controllo strategico, composto da sette membri, con funzioni di indirizzo strategico, vigilanza e parere su atti rilevanti); l'art. 19 quater (Assemblea quale organo

di determinazione degli indirizzi programmatici vincolanti, di approvazione del budget annuale e di autorizzazione delle operazioni immobiliari e societarie rilevanti). A queste si aggiunge l'art. 19 quinquies, che impone all'Organo amministrativo obblighi informativi periodici e immediati nei confronti dei soci.

La convenzione parasociale del 2017, di cui il Comune ha confermato la perdurante vigenza (risposta istruttoria al punto 5), disciplina la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato, garantendo la rappresentatività territoriale dei quattro ambiti della Comunità delle Giudicarie e degli enti soci pubblici non comunali, e ha durata pari a quella della società ai sensi dell'art. 16 TUSP, in deroga all'art. 2341-bis, comma 1, c.c.

Il comitato per l'indirizzo e il controllo strategico è composto da sette membri scelti tra i rappresentanti legali pro-tempore degli enti soci; esercita funzioni di indirizzo strategico, vigilanza sull'attuazione degli obiettivi, e formula pareri non vincolanti su: andamento economico-patrimoniale semestrale, orientamenti generali sulla politica aziendale, programmi di investimento, programmi di partnership.

La convenzione parasociale disciplina la nomina degli amministratori e del comitato, garantendo la rappresentatività dei quattro ambiti territoriali giudicariesi e degli enti soci pubblici non comunali; ha durata pari alla durata della società, in deroga all'art. 2341-bis, comma 1, c.c., come consentito dall'art. 16 della L. 175/2016.

5.4. La quota acquisita dal Comune di Tenno (0,11%) è di entità esigua e tale, dunque, da porre il problema del se essa consenta, in concreto, di esercitare quella "influenza determinante" che la giurisprudenza richiede ai fini del controllo analogo congiunto (integrando gli estremi della c.d. partecipazione 'pulviscolare'). A ciò si aggiunge che lo Statuto, all'art. 6.2, riserva ai Comuni della Comunità delle Giudicarie una quota minima del 20% del capitale e, all'art. 20, la nomina della maggioranza degli amministratori; il Collegio Sindacale è nominato per intero su designazione di soci diversi da Tenno (art. 31.4 dello Statuto e art. 6.1 della convenzione parasociale); la partecipazione di Comuni non appartenenti alla Comunità della Giudicarie al Comitato per l'indirizzo e il controllo strategico è subordinata, ai sensi dell'art. 5.4 della convenzione parasociale, a una decisione della Conferenza dei Sindaci giudicariesi.

Il Comune di Tenno, in altre parole, accede a una società la cui *governance* è già strutturata e nella quale lo spazio formale di influenza del nuovo socio esterno appare ristretto.

La giurisprudenza ha costantemente affermato che il controllo congiunto non richiede paritarietà di influenza (Cons. St., Sez. VII, n. 9542/2023) e che la modesta partecipazione non è di per sé ostativa, purché il socio sia inserito nei meccanismi di influenza sulla gestione della società,

congiuntamente agli altri soci, e disponga di strumenti informativi, partecipativi e reattivi adeguati.

Tali strumenti, nel caso di GEAS, esistono e sono attivabili indipendentemente dalla quota: il diritto di intervento e voto in Assemblea sugli indirizzi programmatici vincolanti, sul budget e sulle operazioni straordinarie (art. 19 quater); i flussi informativi rafforzati (artt. 19 bis e 19 quinquies); il diritto di consultazione dei libri sociali (art. 19 bis, comma 3); la possibilità, prevista convenzionalmente, di ottenere – tramite l'interlocuzione con la Conferenza dei Sindaci giudicariesi – la rappresentanza nel Comitato di indirizzo strategico.

Significativamente, la relazione motivazionale dà conto della consapevolezza che l'effettività del controllo analogo dipende dalla qualità dell'azione amministrativa del Comune, prevedendo che il controllo societario sia esercitato dal Responsabile del Settore Finanziario in collaborazione con il Responsabile del Settore Tecnico. Si raccomanda pertanto il Comune di tradurre la cornice statutaria in un controllo effettivo, mediante l'esercizio attivo di tutte le proprie prerogative sociali quali (a titolo esemplificativo): (i) l'esercizio concreto, per modalità, periodicità e definizione delle responsabilità, del controllo sull'operato della società, in coerenza con quanto preannunciato nella relazione motivazionale; (ii) la partecipazione alle assemblee, preceduta da istruttoria degli uffici sui punti all'ordine del giorno; (iii) l'attivazione sistematica dei diritti informativi e di consultazione ex artt. 19 bis e 19 quinquies dello Statuto, con analisi delle relazioni periodiche di GEAS e produzione di osservazioni scritte ove necessario; (iv) l'interlocuzione con gli organi sociali (Conferenza dei Sindaci, e Comitato per l'indirizzo e il controllo strategico); (v) il coordinamento con gli altri soci di quota minore esterni per la costruzione di posizioni comuni in Assemblea.

5.5. Sempre in ordine alla sussistenza del requisito del controllo analogo assume rilevanza la presenza di clausole speciali di recesso dal rapporto sociale e convenzionale.

L'art. 33 dello Statuto limita il diritto di recesso del socio a due sole ipotesi tassative (proroga del termine; introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni), con un regime particolarmente restrittivo che, abbinato alla durata della società fissata al 31 dicembre 2050 (art. 4 dello Statuto), determina l'insorgere di un rapporto di lungo periodo. Sul piano contrattuale, la clausola di recesso dal singolo affidamento, con preavviso di sei mesi, è prevista negli schemi di convenzione predisposti da GEAS (Allegato 29 alla risposta istruttoria, art. 4). Appare quindi sussistere un potenziale squilibrio tra il livello societario (rigido) e il livello convenzionale (più flessibile) che può, in astratto, ridurre la leva negoziale del socio c.d. pulviscolare.

La presenza di una clausola di recesso convenzionale a sei mesi, riferita al singolo rapporto di affidamento, costituisce – come da tempo suggerito dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., Sez. IV, n. 7093/2021) - presidio significativo a tutela del singolo ente affidante, in quanto consente di sciogliere il rapporto. Tale presidio è coerente con il principio per cui il controllo analogo si manifesta anche nella capacità di recedere dal rapporto in caso di scostamento dall'interesse pubblico perseguito.

La Sezione pertanto raccomanda che il Comune valorizzi in concreto la clausola di recesso convenzionale attraverso il monitoraggio della qualità dei servizi erogati da GEAS e la definizione ex ante di indicatori oggettivi.

La Sezione, inoltre, prende atto dell'assenza di previsioni che colleghino i due livelli del rapporto (convenzionale e societario): né lo Statuto, né la convenzione parasociale, né le convenzioni di servizio, infatti, contemplano ipotesi nelle quali il recesso dal rapporto convenzionale comporti, o quantomeno consenta, anche il recesso dalla compagine societaria, o nelle quali la cessazione dell'affidamento di tutti i servizi determini il venir meno della causa concreta della partecipazione. Si osserva, al contempo, anche in assenza di un coordinamento espresso tra recesso convenzionale e recesso societario, l'ordinamento offre al Comune strumenti residuali, fra cui, in primo luogo, l'art. 24 del TUSP, che impone alla pubblica amministrazione la revisione periodica delle partecipazioni e la dismissione di quelle che non soddisfino più i requisiti di cui all'art. 4 (tra cui la stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali).

6. Onere di motivazione circa la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria (art. 5, cc. 1 e 3 TUSP).

6.1. In merito le Sezioni riunite (deliberazione n. 16/SS.RR.CO./2022/QMIG) hanno precisato che tale parametro di controllo "*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*".

La sostenibilità finanziaria è inerente, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale.

La verifica deve tenere conto della completezza e della adeguatezza di approfondimento in ordine alla scelta compiuta dall'Amministrazione e, con riferimento specifico al parametro dell'adeguatezza, la valutazione deve "*modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata.*" (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo,

deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 *cit.*). La pronuncia sottolinea altresì la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazione sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un adeguato *business plan* (o di altre forme analoghe di analisi di fattibilità).

6.2. Nel caso in esame l'esborso per l'acquisto della partecipazione è modesto, essendo pari a euro 1.499,68. Sotto il profilo soggettivo dell'impatto immediato sul bilancio comunale, l'operazione non desta alcuna criticità.

6.3. La valutazione deve tuttavia estendersi, nei limiti dell'oggetto del controllo ex art. 5 TUSP, alla sostenibilità complessiva dell'operazione societaria. In sede istruttoria il Comune ha riconosciuto che non è stato predisposto un documento unitario di programmazione economico-finanziaria relativo ai singoli servizi, ma ha integrato il quadro istruttorio mediante l'analisi dei dati di bilancio della società, aggiornata all'esercizio 2025 nonché degli ulteriori atti di affidamento in passato disposti in favore di GEAS.

6.4. Dalla documentazione trasmessa emerge che GEAS presenta un quadro economico-finanziario solido. Gli indici di bilancio (per il periodo 2022-2025) evidenziano un risultato d'esercizio costantemente positivo, con incremento del 33,41% nel 2025 sul 2024. ROE e ROI sono in crescita dal 2023. Va segnalato, per completezza istruttoria, la tendenza di riduzione dell'indice di liquidità (da 172,71 nel 2023 a 64,44 nel 2025). Il dato, in sé, non configura una criticità, considerato che l'indice di disponibilità rimane ampiamente positivo (146,31). Il profilo merita, tuttavia, monitoraggio nel tempo da parte del Comune nell'esercizio del controllo societario.

6.5. Tali dati, pur non sostituendo integralmente un piano economico-finanziario/analisi di fattibilità relativa ai singoli affidamenti, vanno letti unitamente agli ulteriori elementi istruttori acquisiti.

Il Comune ha infatti fornito un quadro analitico degli affidamenti pregressi a GEAS (sette principali rapporti documentati nel quinquennio 2020-2025, con indicazione di importi, basi normative), che consente di ricostruire un'evidenza storica sulla proporzione economica delle prestazioni e sulla capacità della società di erogarle a condizioni coerenti con le finalità pubbliche. Ad essi si aggiunge il Piano Industriale del 2022 il quale dimostra che il Comune ha effettuato una ricognizione strutturata del servizio idrico (nelle sue diverse componenti) e del relativo fabbisogno tecnico-organizzativo. L'operazione di acquisizione della partecipazione, del resto, non implica il trasferimento integrale della gestione del servizio idrico a GEAS, che rimane gestito in economia dal Comune; il piano industriale, nel contesto della Provincia Autonoma di Trento,

costituisce uno strumento di programmazione della gestione in economia e non integra anche condizione di legittimità dell'adesione a una società *in house*. La pianificazione del servizio idrico nel medio periodo, peraltro, è stata "di fatto" aggiornata e integrata attraverso il complesso di atti che hanno portato all'esecuzione dell'intervento PNRR (progetto esecutivo approvato con deliberazione giuntale n. 150 del 27.12.2024; aggiudicazione dei lavori con determina n. 88 del 14.04.2025 per € 1.989.123,12 complessivi; contratto di appalto sottoscritto il 13.05.2025).

In altri termini, allo stato degli atti, il piano industriale semplificato del 2022, unitamente alla documentazione sugli affidamenti pregressi, consente di ricostruire il fabbisogno tecnico-organizzativo dell'ente.

Al riguardo, pertanto, sussistono sufficienti elementi per valutare positivamente la sostenibilità dell'operazione anche sul piano soggettivo.

7. Onere di motivazione circa la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, cc. 1 e 3, TUSP).

7.1. L'art. 5, comma 1, del TUSP richiede che l'atto deliberativo dia conto della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. Per gli affidamenti *in house*, il Codice dei contratti pubblici richiede inoltre che l'amministrazione dia conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego delle risorse pubbliche.

7.2. La relazione allegata alla deliberazione contiene un paragrafo dedicato alla valutazione delle gestioni alternative sia pur non pienamente sviluppata in termini quantitativi per tutti i servizi, qualificandosi, piuttosto quale indicazione programmatica per i futuri affidamenti.

In sede istruttoria l'Ente ha inoltre ricostruito analiticamente gli affidamenti già intervenuti, indicando gli importi corrisposti e le ragioni del ricorso a GEAS con particolare riferimento alla specializzazione tecnica della società in materia di acquedotti, monitoraggio delle reti, progettazione di interventi PNRR, gestione delle non conformità e supporto tecnico-amministrativo.

Tali affidamenti sono stati motivati dall'Ente con riferimento alle disposizioni applicabili ai contratti sottosoglia o a trattativa diretta o, in taluni casi, mediante comparazione tra diverse soluzioni di mercato effettivamente acquisite dall'Ente. La Sezione non è chiamata in questa sede a esercitare un controllo di legittimità sui singoli affidamenti pregressi, che restano estranei all'oggetto tipico del parere ex art. 5 TUSP. Essi, tuttavia, costituiscono elementi di contesto rilevanti ai fini della valutazione della scelta di acquisire la partecipazione.

Pur non risultando svolta una indagine di mercato in senso pieno per tutti i servizi potenzialmente affidabili, l'istruttoria mostra che il Comune ha già sperimentato, in concreto, l'acquisizione di prestazioni tecniche da GEAS attraverso affidamenti diretti soggetti alla disciplina dei contratti pubblici, con corrispettivi di importo contenuto o comunque puntualmente determinati. Tale esperienza pregressa costituisce elemento conoscitivo rilevante per apprezzare la capacità operativa della società e la rispondenza delle prestazioni rese al fabbisogno dell'Ente.

7.4. Quanto specificamente al servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, il Comune ha rappresentato la precedente gestione da parte di altro operatore, il relativo costo stimato, la scadenza della convenzione e le ragioni qualitative e organizzative che hanno indotto l'Ente a ricercare un diverso gestore. Tale elemento consente di ritenere che, per tale segmento, l'Amministrazione abbia svolto una valutazione concreta dell'alternativa gestionale precedente, ponendo a confronto il modello già sperimentato con la diversa soluzione organizzativa prospettata.

7.5. Con riferimento all'"offerta della società GEAS" menzionata nella relazione allegata alla delibera consiliare, il Comune ha chiarito che il riferimento riguarda affidamenti futuri, subordinati alla successiva valutazione di congruità economica dell'offerta che sarà richiesta alla società. Tale precisazione conferma che l'acquisizione della partecipazione non comporta automaticamente l'affidamento dei servizi, ma costituisce il presupposto per procedimenti successivi nei quali dovrà essere acquisita e valutata la proposta economica della società.

7.6. In conclusione, dalla documentazione istruttoria emerge che l'ingresso nella compagine sociale ha come obiettivo la trasformazione del rapporto da mera committenza contrattuale a partecipazione societaria con controllo analogo e può essere valutata positivamente nella misura in cui consente all'Ente di esercitare strumenti di indirizzo e controllo più intensi rispetto a quelli ordinariamente disponibili nei confronti di un operatore economico esterno.

Al contempo la Sezione raccomanda nell'ottica di un'azione rispondente al canone di buon amministrazione (i) non soltanto una adeguata pianificazione dei servizi oggetto di futuro affidamento a GEAS ma anche (ii) l'aggiornamento del Piano Industriale Semplificato, ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1241/2022, che tenga conto degli investimenti finanziati con fondi PNRR in corso, delle nuove configurazioni dei flussi di costo e delle conseguenti dinamiche tariffarie, fornendo all'Ente uno strumento programmatorio coerente con il quadro normativo provinciale e con la rinnovata struttura del rapporto con GEAS.

La Sezione ribadisce, in ogni caso, che gli affidamenti futuri e, in particolare, per quelli qualificati come "eventuali" nella delibera consiliare, per i quali l'inclusione nel perimetro dell'affidamento risulta essere di natura programmatica, non siano disposti automaticamente in ragione della sola qualità di socio, ma siano preceduti da specifica verifica di congruità e da motivazione in ordine ai vantaggi dell'*in house* rispetto alle alternative disponibili.

8. Compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

La relazione motivazionale allegata alla delibera consiliare si limita ad enunciare la compatibilità dell'operazione alla disciplina eurounitaria, senza tuttavia fornire ulteriori elementi. Al riguardo, la Sezione osserva che la valutazione dell'amministrazione in merito alla compatibilità dell'intervento con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (artt. 107 e 108 TFUE) deve essere supportata da un'adeguata attività istruttoria, tesa ad evidenziare l'assenza di potenziali rischi di lesione della concorrenza che il legislatore intende presidiare (cfr. ex *plurimis*, sentt. Corte Cost., sentenza n. 142/2018 e n. 86/2022), e, inoltre, che, "*atteso il riparto di competenze e il perimetro del sindacato tra le differenti Istituzioni e plessi magistratuali, anche sovranazionali, lo scrutinio funditus dei predetti profili fuoriesce dalla cognizione di questa Corte*" (Sezione regionale di controllo per la Toscana deliberazione n. 77/2023/PASP). Nondimeno l'operazione, consistente nell'acquisto di azioni proprie a un prezzo determinato in funzione del patrimonio netto (€ 1,00 di valore nominale più € 0,210397 di sovrapprezzo, complessivamente € 1,210395 per azione, come comunicato da GEAS con nota del 20.01.2026), si configura come operazione patrimoniale a condizioni di mercato che non presenta profili di criticità sotto tale aspetto.

Quanto ai futuri affidamenti, la compatibilità con il diritto europeo deve essere apprezzata alla luce del rispetto dei requisiti dell'*in house providing* e della congruità economica delle prestazioni affidate. La corretta determinazione dei corrispettivi, la loro proporzionalità rispetto alle prestazioni rese e l'assenza di sovracompensazioni costituiscono presidi essenziali anche al fine di evitare che il rapporto convenzionale si traduca in un indebito vantaggio economico per la società affidataria.

9. Sottoposizione a forme di consultazione.

Si rileva la conformità dell'operato degli enti alla previsione di cui all'art. 5, c. 2, del TUSP il quale dispone che" gli *enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate*".

Alla luce dell'orientamento già seguito dalla Sezione nei precedenti richiamati, la consultazione pubblica può ritenersi adempiuta quando risulti che (come nella specie) la deliberazione, con i relativi allegati essenziali, siano stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e resi conoscibili alla collettività prima del perfezionamento dell'acquisto della partecipazione. Resta fermo che, per il futuro, specie in caso di operazioni societarie di maggiore impatto economico o organizzativo, l'Ente dovrà assicurare forme di consultazione più chiaramente preventive e documentate, tali da rendere effettiva la possibilità di partecipazione dei cittadini alla fase che precede la decisione definitiva.

10. Conclusioni.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Sezione ritiene che la deliberazione consiliare n. 11 del 24 marzo 2026 possa ricevere parere favorevole, con le osservazioni sopra formulate. La modesta entità dell'esborso, la solidità economico-finanziaria della società partecipata, la coerenza dell'oggetto sociale con le finalità istituzionali del Comune, la sussistenza di una cornice statutaria e parasociale di controllo congiunto, l'esistenza di un consolidato rapporto operativo che il fabbisogno tecnico-organizzativo dell'Ente, depongono nel senso della conformità sostanziale dell'operazione alle disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 7 e 8 del TUSP.

Si invita il Comune a presidiare i profili rilevati con la propria azione amministrativa alla luce delle raccomandazioni e osservazioni sopra formulate che di seguito si riepilogano:

- Con riferimento all'eventuale affidamento di servizi ulteriori rispetto a quelli afferenti il servizio idrico (videosorveglianza, manutenzione caldaie, e ogni altro servizio rientrante nell'oggetto sociale di GEAS) si raccomanda che gli stessi siano preceduti da adeguata pianificazione e sorretti da motivazione specifica e adeguata, proporzionata all'entità dell'affidamento e che dia conto della congruità delle condizioni tecnico-economiche del rapporto, in quanto l'oggetto sociale ampio di GEAS non costituisce di per sé una condizione legittimante di qualsivoglia tipologia di affidamento (cfr. *supra* punto 4.5);
- Con riferimento al controllo analogo congiunto, al fine di garantirne l'effettività, si raccomanda il Comune di valorizzare tutti gli istituti contrattuali e quelli previsti nella disciplina della *governance* societaria, mediante il loro concreto ed organizzato esercizio (cfr. *supra,* punti 5.4 e 5.5.);
- Con riferimento in particolare agli affidamenti afferenti al servizio idrico, si raccomanda non soltanto l'adeguata pianificazione degli affidamenti ma anche l'aggiornamento del Piano Industriale Semplificato del 2022, che tenga conto delle sopravvenienze e in particolare della rinnovata struttura del rapporto con GEAS (cfr. *supra* punto 7.6).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige – sede di Trento, rende parere positivo, con osservazioni, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, sulla deliberazione del Comune di Tenno n. 11/2026.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Comune e al Consiglio delle autonomie locali.

Così deliberato nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.

Il Magistrato relatore	Il Presidente
Carmine PEPE	Pres. Luisa D'EVOLI
(firmato digitalmente)	*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria
Il Dirigente
Dott Aldo PAOLICELLI
(firmato digitalmente)